ILLECITI AMMINISTRATIVI Le sanzioni previste per le emissioni senza autorizzazione e nei casi di mancata copertura

Solo la multa per l'assegno a vuoto

La disciplina dopo la depenalizzazione e l'intervento del Garante per la privacy sugli elenchi della Centrale allarmi

Amati dagli italiani e anche "sorvegliati speciali". Gli assegni bancari sono ancora i più diffusi mezzi di pagamento, ma la prassi commerciale e l'affidabilità dei "traenti" (cioè dei firmatari) di questi titoli fanno sì che si debba far ricorso a un apposito archivio, la Centrale d'allarme interbancaria, per segnalare patologie nella negoziazione. È intervenuto anche il Garante sulla privacy e la delicatezza del tema ha imposto modifiche normative alla legislazione sull'assegno che si sono susseguite fino a trovare nell'ultimo periodo migliore stabilità.

Facciamo il punto delle violazioni e sanzioni delle conseguenze accessorie collegate agli illeciti.

• **La riforma.** Per limitare il campo di intervento del giudice ordinario penale e con l'obiettivo di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari il legislatore ha trasformato in illeciti amministrativi una serie di reati in materia di emissione di assegni. Fra le novità si segnalano:

— la trasformazione in illecito amministrativo dei reati di emissione di assegno senza autorizzazione e di emissione di assegno senza provvista;

— la previsione di sanzioni amministrative accessorie;

— un procedimento ad hoc per l'irrogazione delle sanzioni e l'istituzione presso la Banca d'Italia di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

• **Il difetto di autorizzazione.** Chiunque emetta un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del "trattario" (chi riceve l'ordine di pagare cioè la banca o le Poste) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,91 a 6.197,48 euro. Qualora l'importo dell'assegno sia superiore a 10.329,14 euro, ovvero nel caso della reiterazione della violazione, scatta la sanzione amministrativa da 2.065,83 a 12.394,97 euro. La fattispecie sanzionata è quella dell'emissione dell'assegno in difetto di autorizzazione del trattario, ossia della messa in circolazione del titolo accompagnata dalla mancanza di qualsiasi convenzione contrattuale fra il traente e il trattario, ovvero in mancanza di una preesistente relazione contrattuale.

• **Il difetto di provvista.** Oltre ai casi di emissione di assegno senza autorizzazione, chiunque emetta un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non venga pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 euro. Ancora, in base a quanto stabilito nel caso di difetto di autorizzazione, è previsto l'aumento della sanzione da 1.032,91 a 6.197,48 euro nel caso di assegno di importo superiore a 10.329,14 euro e in caso di reiterazione della violazione.

DOCUMENTI ONLINE
Il Digs di riforma delle sanzioni e il Dm sulla Centrale
www.ilsole24ore.com

La fattispecie sanzionata è quella dell'emissione dell'assegno senza provvista ossia del caso in cui, pur in presenza di un contratto di conto corrente fra il traente e il trattario, l'assegno portato all'incasso non venga pagato poiché presso il trattario non esistono le somme disponibili necessarie alla copertura dell'intero importo portato dal titolo.

Per evitare che per fatti di modesta entità si determini l'avvio del procedimento sanzionatorio, con tutte le conseguenze connesse, il legislatore ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative nel caso in cui il traente effettui il pagamento tardivo dell'assegno emesso in difetto di provvista. Perciò, sarà onere del traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

• **L'archivio.** Il Garante della privacy ha ordinato la cancellazione nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali (Cai) del nominativo di un imprenditore che era stato privato dell'autorizzazione di emettere assegni, per non essere riuscito a dimostrare alla banca di aver pagato un assegno. L'autorità, pur riconoscendo la piena legittimità dell'iscrizione avvenuta a seguito di un ritardo "burocratico" nella trasmissione dei documenti probanti l'avvenuto pagamento tardivo ai sensi di legge, ha ritenuto pienamente legittimo intervenire su dati attestanti una situazione non più corrispondente alla realtà.

Ai fruitori dell'archivio, infatti, l'imprenditore erroneamente appariva come un soggetto che non aveva provveduto al pagamento, neppure tardivo, dell'assegno per difetto di provvista con grave discredito della affidabilità del medesimo. È questo il caso reso pubblico dal Garante che, dopo l'intervento a favore del soggetto privato, ha sottolineato la necessità di intraprendere una nuova forma di cooperazione con gli enti interessati alla tenuta dei dati evidenziando l'esigenza non solo della corretta tenuta dei dati ma anche della loro eventuale correzione o eliminazione laddove forniscano informazioni inesatte o inserite illecitamente.

PAGINA A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI

Le sentenze

La Corte di cassazione sugli assegni

Emissione di assegno senza autorizzazione

• *Cassazione penale Sezione II, sentenza n. 35281 del 22 settembre 2003*: non revocabilità della condanna definitiva per ricettazione benché il reato presupposto — emissione di assegni senza autorizzazione — sia stato depenalizzato.

Sanzioni amministrative accessorie

• *Cassazione penale Sezione V, sentenza n. 31275 del 17 agosto 2001*: trasgressione del divieto di emettere assegni — non configurabilità del delitto di cui all'articolo 389 Codice penale (inosservanza di pene accessorie), in quanto l'inosservanza non riguarda più una pena accessoria ma una sanzione amministrativa accessoria, ma applicabilità di quanto previsto all'articolo 7 della legge 386/90, come sostituito dall'articolo 32 del Dlgs 507/99, che, dettando una disciplina complessivamente più favorevole, si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

• *Cassazione penale Sezione V, sentenza n. 17076 dell'1 aprile 2003*: competenza dell'autorità amministrativa ad applicare la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per un anno.

Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

• *Cassazione penale Sezione V, sentenza n. 10480 del 4 ottobre 2000*: successioni di leggi nel tempo.

• *Cassazione penale Sezione V, sentenza n. 45332 del 19 dicembre 2001*: consapevolezza del traente in ordine alla sussistenza del divieto.

• Cassazione penale Sezione VI, sentenza n. 44733 del 20 novembre 2003: successioni di leggi nel tempo con riferimento alle condotte trasgressive del divieto di emettere assegni, poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al Dlgs 507/99, trova applicazione il delitto previsto dall'articolo 389 Codice penale, in luogo di quello punito più gravemente dall'articolo 7 della legge 386/90 e ciò in forza del principio del "*favor rei*" di cui all'articolo 2, comma terzo, Codice penale.

I riferimenti normativi

Regio decreto n. 1736/1933	Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
Legge n. 689/1981	Modifiche al sistema penale
Legge n. 386/1990	Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
Legge n. 205/1999	Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario
Dlgs n. 507/1999	Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205
Dm n. 458/2001	Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
Circolare ministero Giustizia n. 963/2002	Adempimenti relativi al Dm n. 458/2001
Regolamento Banca d'Italia del 29 gennaio 2002	Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e delle carte di pagamento

I reati non depenalizzati

Articolo 124, regio decreto n. 1736/1933 (così sostituito dal Dlgs n. 507/1999	«1. All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. 2. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni»
Articolo 128, regio decreto n. 1736/1933 (così sostituito dal Dlgs n. 507/1999	«1. Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 386/1990 (archivio C.A.I., ndr) che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni a emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge. 2. Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con reclusione fino a un anno»

I DATI IN ARCHIVIO

• Il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento è assicurato dall'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, la Centrale d'allarme interbancaria (Cai) presso la Banca d'Italia.

Nell'archivio vengono inseriti:

a) le generalità dei traenti (firmatari) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

c) le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione e senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

d) le generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;

e) le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;

f) gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

All'interessato la legge assicura in ogni caso il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell'archivio

■ **La revoca delle autorizzazioni.** In caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario è tenuto a iscrivere il nominativo del traente nell'archivio. L'iscrizione è effettuata entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo nel caso di difetto di autorizzazione e decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento tardivo dell'assegno (insieme a interessi, penale e spese) in caso di difetto di provvista. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni nonché il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Una nuova autorizzazione può essere concessa esclusivamente decorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

■ **Il preavviso.** Nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per difetto di provvista, il trattario (la banca o le Poste) è tenuto a comunicare al traente che, scaduto il termine di sessanta giorni senza che lo stesso abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la comunicazione il traente è tenuto a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia stato effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati

■ **Responsabilità solidale.** Importanti conseguenze sono previste a carico del trattario che emette o ritarda di effettuare l'iscrizione nell'archivio Cai, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio (articolo 10 della legge 386/90). Infatti, il trattario è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui sarebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di 10.329,14 euro per ogni assegno.